

N. 01696/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04547/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4547 del 2014, proposto dalla “*Società ricorrente*” S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ausiello e con domicilio eletto in Napoli, via M. Turchi, 16 presso lo studio M. Caiano;

contro

Comune di Cardito in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Russo e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

“*Società Interveniente*” S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ausiello e con domicilio eletto presso Massimo Caiano in Napoli, via Marino Turchi, 16;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 51/2014 emessa dal Comune di Cardito il 09/07/2014 con la quale veniva ordinato di non effettuare le trasformazioni previste nella SCIA n. 6/2013 prot. n. 2494 del 10/02/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cardito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti l'avv. Antonio Ausiello e l'avv. Giuseppe Russo;

Ritenuto preliminarmente di dare atto che lo stesso difensore del Comune ha dichiarato alla Camera di Consiglio che il riferimento alla SCIA n. 6 del 10/2/2014 è un mero refuso e che il procedimento di annullamento dei titoli edilizi non si è ancora concluso;

Ritenuto che sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile, per cui va accolta l'istanza cautelare;

Considerato altresì che il presente fascicolo debba essere trasmesso al Presidente del TAR perché valuti l'opportunità di assegnare il presente ricorso alla III Sezione ove pende il connesso ricorso Rg. n. 3958 del 2014 (per il quale è stata accolta la domanda cautelare e fissata l'udienza pubblica del 22 gennaio 2015);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ACCOGLIE la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria perché trasmetta gli atti al Presidente del TAR affinché valuti l'opportunità di assegnare il presente ricorso alla III Sezione ove pende il connesso

ricorso Rg. n. 3958 del 2014 (per il quale è stata accolta la domanda cautelare e fissata l'udienza pubblica del 22 gennaio 2015).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)